



LEGGE REGIONALE 19 marzo 2002 n. 12

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 03/04/2002 n. 06

LEGGE N.12 del 2002 - Modificazioni e integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995 n. 32.

Il Consiglio regionale ha approvato. La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio/6 febbraio 2002

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12)

1.

Alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette), modificata con legge regionale 21 aprile 1995 n. 32, sono apportate le modificazioni e le integrazioni indicate nei seguenti commi.

2.

Il comma 6 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"6.

A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino all'approvazione dei relativi Piani, i Parchi naturali regionali di Montemarcello-Magra, di Portofino, dell'Aveto, dell'Antola e del Beigua sono classificati parco naturale regionale ad ogni effetto per l'intera estensione con il divieto, inoltre, di realizzare nuove costruzioni, trasformare quelle esistenti nonché di eseguire qualsiasi mutazione dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità dell'area protetta."

3.

Dopo il comma 6 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

"6

bis. Fino all'entrata in vigore dei relativi Piani, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo, sono transitoriamente classificate parco naturale regionale le parti del territorio dei parchi regionali di cui all'articolo 14, per le quali sia comunque vigente un regime di tutela conforme alla l. 394/1991, riconosciute nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c) della stessa legge. Sono fatti salvi comunque gli effetti urbanistici derivanti dai vigenti Piani delle aree protette."

4.

Il comma 8 dell'articolo 47 è abrogato.

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 marzo 2002

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2002

___Num:0012

___Boll__Uff__Num:06

___Boll__Uff__Anno:2002